

Sono a disposizione i kit a prezzo agevolato frutto della convenzione tra Cnpi ed Eppi con Aruba

Per la firma degli atti basta un clic

Con il visto digitale rapporti più semplici con enti e clienti

Sono a disposizione di tutti i periti industriali le firme digitali a prezzo agevolato, frutto della convenzione con Aruba del Consiglio nazionale e dell'ente di previdenza: in sostanza vi è possibilità di mandare, gestire e archiviare documenti alle stesse condizioni di validità di una firma autografa e tutto via Internet. In che modo?

La firma digitale è l'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia. Il meccanismo è del tutto simile appunto a quello di una firma autografa, in cui un notaio oppure un funzionario comunale attesta la piena regolarità di una sigla svolgendo il ruolo di certificatore di autenticità. In questo caso il riconoscimento è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che un ente abilitato (vale a dire ArubaPec Spa) rilascia al professionista o a un cittadino titolare di una smart card.

Come acquistarla. Firmare un documento elettronico è un'attività assai semplice e per eseguirla è necessario essere dotati di un Kit per firma digitale. Aruba lo mette a disposizione solo per i periti industriali a 38,50 euro più Iva, grazie alla convenzione che permette di abbattere il prezzo al consumo originario di 59 euro più Iva. La validità del certificato è di 3 anni dalla data di rilascio e il

cessivo rinnovo triennale avverrà al prezzo di 10 euro. Il lettore (ArubaKey) invece è in vendita, attraverso un contributo a tantum. I kit saranno personalizzati con il logo della categoria e prevedono un dispositivo sicuro di generazione delle

firme (smart card), un lettore di smart card e un software di firma e verifica. Il tutto è compreso in una semplice chiavetta e penna Usb. La scelta del kit personalizzato, tra le diverse offerte di Aruba, è stata determinata dalla estrema facilità di utilizzo della chiavetta che si avvia direttamente da pen drive senza installare nulla sulla macchina, riconoscendo il sistema operativo su cui si sta avviando in particolare su sistema operativo Windows e Macintosh. La convenzione è a oggi disponibile solo per i periti industriali appartenenti ai collegi che hanno aderito all'iniziativa. Il collegio, infatti, ha un ruolo determinante perché nella convenzione siglata deve autenticare la firma sul modulo dell'iscritto che acquista il kit.

Gli iscritti all'ordine, d'altro canto, useranno il portale Webalbo per autenticarsi in modalità sicura e poi visualizzare la convenzione per la firma digitale. Da lì avverrà la registrazione assistita dell'utente sul portale Aruba, nel senso che i campi verranno precompilati dal sistema e l'utente, dopo la conferma, potrà anche pagare direttamente il costo del kit mediante carta di credito o con un bonifico o bollettino postale. Terminata la registrazione e completata la fase di

acquisto, chi lo richiede dovrà stampare e firmare un modulo di registrazione che consegnerà in originale al collegio insieme alla copia del documento identità e alla copia del pagamento effettuato. Ecco perché il collegio è importante, poiché un addetto firmerà il modulo di registrazione per certificare il riconoscimento di chi acquista materialmente il kit.

I vantaggi. Quali vantaggi? In una parola: semplificazione. La firma digitale permette di snellire i rapporti tra pubbliche amministrazioni, i cittadini, i professionisti e le imprese, riducendo drasticamente la gestione in forma cartacea dei documenti: presentazione di progetti, denunce, dichiarazioni di cambi di residenza, di domicilio, richieste di contributi, di esenzioni a pagamenti, ricorsi. La regione Piemonte ad esempio dal 1° ottobre 2009 accetta l'iscrizione all'albo certificatori e la presentazione di certificazioni energetiche solo con firma digitale, come a Napoli dal febbraio 2010 la presentazione delle Dia può avvenire solo nella medesima modalità.

Fra privati, la firma digitale può trovare un interessante impiego nella sottoscrizione di contratti, verbali di riunioni, ordini di acquisto, risposte a bandi di gara. Inoltre, la firma digitale trova già da tempo applicazione nel protocollo informatico, dunque nelle procedure di archiviazione della posta, nel mandato informatico di pagamento, nei servizi camerali, nelle procedure telematiche d'acquisto, vale a dire tutto quanto normalmente avviene in un ufficio, in uno studio oppure in un collegio provinciale. Al posto del timbro, insomma, si sta imponendo un file informatico utile per moltissime categorie professionali.

—© Riproduzione riservata—

SENTENZA TAR DELLA SARDEGNA

Il tecnico diplomato non è subordinato al laureato

Respinto al mittente il principio di subordinazione del tecnico diplomato sul laureato. E rinviata, nello stesso tempo, la competenza del perito industriale alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica. Dopo circa otto anni da una pronuncia del Tar della Sardegna che aveva messo in discussione la competenza di questi professionisti in materia, ci pensa ora una nuova sentenza (n. 1361 del 28 maggio 2010) sempre del tribunale della regione, a fare chiarezza tra quelle stesse competenze professionali, spesso stravolte dalla stessa magistratura. La vicenda prende il via da un ricorso presentato da due società che avevano perso una gara di appalto pubblico per i servizi di illuminazione pubblica per un piccolo comune della regione Sardegna. Una sconfitta ingiustificata per le due imprese che, tra gli altri motivi, avevano evidenziato la assoluta mancanza di competenza professionale alla progettazione del perito industriale. Ed è proprio qui che interviene la magistratura che, accogliendo le argomentazioni del Cnpi intervenuto ad oppo-

in materia di progettazione di impianti di illuminazione pubblica la competenza professionale del perito industriale è «propria». Ma non solo competenze, perché con la sentenza la Prima Sezione del Tar Sardegna, ha affermato un'altra importante regola: non esiste subordinazione del tecnico diplomato sul laureato. In pratica «a prescindere dalla competenza professionale propria del perito industriale in materia di progettazione di impianti di illuminazione pubblica, si evidenzia che, nel caso di specie, il progetto definitivo ed esecutivo, è stato redatto da un gruppo di lavoro "misto" a capo del quale vi è il progettista responsabile, perito industriale, ma all'interno di esso figurano specifiche figure professionali». Inoltre, dal progetto esecutivo risulta che le relazioni di calcolo dei basamenti dei pali per illuminazione pubblica è stato specificamente redatto da un ingegnere. Non ha alcun fondamento, quindi, la censura proposta che parla di sconfinamento delle competenze dei periti industriali perché, nel caso in esame, il contributo delle diverse professionalità nel gruppo di lavoro misto non può esser messa in discussio-

ne. Nel caso specifico, dicono i magistrati del tribunale regionale, la progettazione esecutiva dell'impianto di illuminazione è stata eseguita dal perito industriale, progettista responsabile del gruppo misto di professionisti, all'interno del quale figurano specifiche figure professionali specialistiche (due ingegneri e tre periti industriali, oltre cinque collaboratori). E questo porta con sé un altro principio fondamentale: è legittimo e incontrovertibile che il perito industriale sia responsabile di un gruppo di lavoro misto, costituito da progettisti ingegneri, professionisti con titolo di studio di livello superiore, in quanto ognuno specificamente abilitato all'attività di progetto da esso eseguita in ordine all'affidamento pubblico delle opere da realizzare. Di conseguenza, è affermata la possibilità che l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva possa essere svolta previa la collaborazione «in subordinazione» di un professionista ingegnere, in un gruppo misto di figure professionali specifiche, rispetto al progettista responsabile, che sia perito industriale.

— © Riproduzione riservata —

32 L'Espresso 9 luglio 2010

PER IL FIDELI SERBIA

Senza il diplomato e il laureato, il perito industriale è il capo del gruppo misto

Per la firma degli atti basta un clic
Con il sito digitale rapporti più semplici con enti e clienti

Sarà il perito industriale a firmare gli atti, il perito industriale è il capo del gruppo misto. Il perito industriale è il capo del gruppo misto. Il perito industriale è il capo del gruppo misto.

Il tecnico diplomato non è subordinato al laureato

Respinto al mittente il principio di subordinazione del tecnico diplomato sul laureato. E rinviata, nello stesso tempo, la competenza del perito industriale alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica. Dopo circa otto anni da una pronuncia del Tar della Sardegna che aveva messo in discussione la competenza di questi professionisti in materia, ci pensa ora una nuova sentenza (n. 1361 del 28 maggio 2010) sempre del tribunale della regione, a fare chiarezza tra quelle stesse competenze professionali, spesso stravolte dalla stessa magistratura. La vicenda prende il via da un ricorso presentato da due società che avevano perso una gara di appalto pubblico per i servizi di illuminazione pubblica per un piccolo comune della regione Sardegna. Una sconfitta ingiustificata per le due imprese che, tra gli altri motivi, avevano evidenziato la assoluta mancanza di competenza professionale alla progettazione del perito industriale. Ed è proprio qui che interviene la magistratura che, accogliendo le argomentazioni del Cnpi intervenuto ad oppo-

Occhio ai versamenti per i 65enni in attività

Entro il 31 luglio 2010 tutti i periti industriali liberi professionisti saranno chiamati a versare il saldo dei contributi per il 2009. I 65enni ancora in attività è bene che riflettano se versare il contributo soggettivo per quest'anno. Per quale ragione?

Gli ultimi accertamenti effettuati dall'Inps hanno creato una situazione di incertezza, con il rischio di minare il principio regolamentare in vigore in Eppi che garantisce la possibilità di non versare la contribuzione soggettiva dopo 65 anni per chi continua a svolgere attività professionale. In sostanza, il ministero del welfare, chiamato in causa dall'Inps, sembrerebbe incline a rendere obbligatoria proprio da quest'anno la contribuzione anche per i liberi professionisti 65enni in attività e, per questa ragione, può essere opportuno imboccare la strada del versamento.

La scelta finale, ovviamente, è nelle mani

di ogni singolo iscritto che però deve essere informato correttamente. L'Eppi specifica che attualmente il proprio regolamento non è stato cambiato ma che la soluzione di compromesso in vista, tra casse di previdenza e ministero del welfare, tenderà a rendere obbligatorio il versamento da quest'anno, però senza attivare nessuna procedura di recupero forzoso per gli anni precedenti.

È bene, infine, sapere che l'Eppi non applicherà, in ogni caso, alcuna penale per il versamento in ritardo a chi decidesse di non versare subito il contributo soggettivo per il 2009, ma lo dovesse fare in seguito dopo che il ministero ne pretendesse l'obbligatorietà. In quel caso, ogni libero professionista interessato dovrà semplicemente attenersi alle nuove regole che saranno appositamente deliberate.

© Riproduzione riservata

Per la firma degli atti basta un clic
Con il visto digitale rapporti più semplici con enti e clienti

Sono in discussione le nuove modalità di firma digitale in tempo reale. Per la firma degli atti basta un clic. Con il visto digitale rapporti più semplici con enti e clienti.

Occhio ai versamenti per i 65enni in attività

Il tecnico diplomato non è subordinato al laureato

Regole nuove per il tecnico diplomato non è subordinato al laureato.

